

N. 03302/2016 REG.PROV.CAU.
N. 06965/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 6965 del 2016, proposto da:
Unione Italiana Controllo e Assistenza al Volo - UNICA, Lega
Italiana Controllori Traffico Aereo - LICTA, in persona dei rispettivi
coordinatori e legali rappresentanti Gianluca Labigi e Marco Cerro,
rappresentati e difesi dall'avv. Gabriele Gatti, con domicilio eletto
presso lo stesso in Roma, Via Antonio Gramsci, 14;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro
p.t., Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente
p.t.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza 1851 del 13/06/2016 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, su delega del Presidente del Consiglio

dei Ministri, recante l'ordine di differimento ad altra data dello sciopero del personale dipendente dalla società ENAV e del personale Techno Sky del 17/06/2016

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Sentite in data odierna le parti in causa, come da verbale, nei modi previsti dall'art. 56, comma 2, cod. proc. amm.;

Considerato che l'ordinanza ministeriale è impugnata, nella presente sede, limitatamente all'inibizione dello sciopero di 4 ore, indetto per il giorno 17 giugno 2016 dalle associazioni sindacali ricorrenti, senza che entri pertanto in discussione la sommatoria di effetti, cui la medesima ordinanza fa riferimento, circa l'incidenza sulla mobilità dei cittadini di uno sciopero di 24 ore;

Considerato altresì che non c'è contestazione per quanto riguarda l'osservanza, da parte delle predette ricorrenti, delle modalità prescritte dalla legge 2 giugno 1990 n. 146 e dal codice di autoregolamentazione per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, né alcuna osservazione al riguardo risulta formulata dalla apposita Commissione di Garanzia;

Ritenuto che non siano ravvisabili nella situazione in esame i presupposti applicativi dell'art. 8 della citata legge n. 146 del 1990, per quanto riguarda l'iniziativa autonoma del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un Ministro dallo stesso delegato (nella fattispecie: Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti) sotto il profilo della necessità ed urgenza di provvedere – per *“fondato pericolo di pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente*

garantiti" – e della necessaria previa informativa alla Commissione di Garanzia.

P.Q.M.

Accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l'ordinanza ministeriale n. 1851 del 13/06/2016, nella parte riferita alle associazioni sindacali ricorrenti.

Rinvia per la trattazione collegiale alla camera di consiglio del 6 luglio 2016, ore 9.45.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 16 giugno 2016.

Il Presidente
Gabriella De Michele

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 16/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)